

ORIGINALE

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 61

DEL 28/06/2005

O G G E T T O:

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E SS.MM.II.: APPROVAZIONE.

Oggi, 28/06/2005 alle ore 21,30 ed in prosiegua nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra VIGIANI Maria Teresa nella sua qualità di Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1 FERRI FERRUCCIO	P	12 RUBETTI PAOLO	P
2 PIANTINI GIUSEPPE	P	13 SASSOLI FEDERICO	P
3 NASSINI RENATO	A	14 NORCINI GIANFRANCO	P
4 VIGIANI MARIA TERESA	P	15 CHECCACCI SERENA	P
5 MULINACCI GIUSEPPE	P	16 BENDONI ADOLFO	P
6 DETTI DOMENICO	A	17 VITELLOZZI SANTINO	P
7 POLVERINI SILVANO	P	18 COREZZI MAURO	P
8 LARGHI ALBERTO	P	19 CIAMPELLI CLAUDIA	A
9 SANTINI EMANUELE	P	20 VARRAUD GIAMPIERO	A
10 ZOCCOLA ASCANIO	P	21 BARTOLINI ELISA	A
11 ARDENTI ENZO	A		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 6

ASSESSORI ESTERNI presenti: GIOVANNINI- ACCIAI

Scrutatori i Signori: SANTINI- MULINACCI- VITELLOZZI

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale la Dott.ssa Silvia PETRUCCI assistito da FANI - RIGHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA NO  
ALLEGATI SI

**Il Relatore, Assessore ai Lavori Pubblici, Alberto Larghi, enunciato l'argomento iscritto al n. 4 dell'Odg: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E SS.MM.II.: APPROVAZIONE.**

**RICHIAMATI:**

- la Legge 11.02.1994 n. 109 e ss.mm.ii.;
- l'art. 18 commi 1, 1-bis e 2 della citata Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii. modificato in ultimo dall'art. 13 comma 4 della Legge n. 144/1999;
- l'art. 6 comma 13 della Legge 15.05.1997 n. 127 che ha sostituito l'art. 18 comma 1 della Legge n. 109/1994, successivamente modificato dall'art. 13 comma 4 della predetta Legge 144/1999 ed in ultimo l'art. 3 comma 29 della Legge 24.12.2003 n. 350 con i quali è stabilito che:
  - con apposito regolamento, una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16 comma 7 della Legge n. 109/1994, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, tra l'/gli incaricato/i della redazione del progetto, l'/gli incaricato/i del coordinamento della sicurezza, l'/gli incaricato/i della direzione dei lavori, l'/gli incaricato/i del collaudo o della redazione del certificato di regolare esecuzione ed i loro collaboratori;
  - la percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare;
  - la ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - le quote parti della predetta somma inerenti a prestazioni che non sono state svolte dal personale interno costituiscono economie;
  - il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento comunale suddetto, tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto;

**DATO ATTO** che i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi sono stati stabiliti con accordo di contrattazione decentrata sottoscritto il 10.05.2001;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi di progettazione approvato con deliberazione G.C. n. 374 del 12.10.2001;

**CONSIDERATO** necessario adottare un nuovo regolamento che sostituisca il precedente alla luce delle modifiche legislative intervenute successivamente;

**TENUTO CONTO** pertanto, che alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento che in questa sede si intende approvare, cessano di avere efficacia le norme regolamentari approvate con la suddetta deliberazione di G.C. n. 374/2001;

**EVIDENZIATO** che l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via generale dal Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.200 n. 267, non hanno altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme organizzative e procedurali purché non in contrasto con atti venti forza di legge;

**RITENUTO** inoltre opportuno prevedere, per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva i medesimi principi previsti per gli incentivi di progettazione di opere pubbliche in quanto compatibili con la tipologia degli atti di pianificazione;

**DATO ATTO** che bozza del presente regolamento, che in questa sede si intende approvare, è stata messa a disposizione di tutti i Consiglieri mediante comunicazione nell'avviso di convocazione del Consiglio comunale, affinché tutti ne potessero prendere visione;

**VISTO** pertanto lo schema di regolamento per la ripartizione degli incentivi per la progettazione eseguita all'interno del Comune che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

# COMUNE DI BIBBIENA PROVINCIA DI AREZZO



Allegato \_\_\_\_\_ alla deliberazione N. 61 del 28/06/05

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dessa Silvia Petrucci*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI  
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART.  
18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E SS.MM.II.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 61 DEL 28.06 2005  
ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO 19.07 2005

## ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione degli incentivi per la redazione del progetto, del piano di coordinamento della sicurezza, per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in esecuzione ed il collaudo, previsti dall'art. 18 commi 1 e 2 della Legge 11.02.1994 n. 109 così come modificato e sostituito dall'art. 13 comma 4 della Legge n. 144/1999.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende quindi per opera pubblica anche un lotto funzionale di lavori di cui all'art. 2 comma 1 della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii. e più precisamente: attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e di impianti anche di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per atto di pianificazione: l'insieme degli strumenti di pianificazione territoriale (Piano Strutturale e sue varianti) nonché gli atti di governo del territorio come disciplinati dalla normativa di settore.

## ART. 2 DESTINAZIONE DELLA SOMMA DEL 2 PER CENTO

1. Gli incarichi di progettazione al personale dell'Ufficio Tecnico e Urbanistico sono affidati in via ordinaria e straordinaria con deliberazione della Giunta Comunale. Da tale procedura sono fatti salvi i casi di natura veramente eccezionale o di somma urgenza in cui l'ufficio è chiamato dalla stessa Giunta ad operare progettazioni o altre prestazioni tecniche di cui al precedente articolo in tempi brevissimi, per l'ottenimento di finanziamenti o autorizzazioni o altro, in assenza di tempo, personale, mezzi per procedere alla redazione di atti formali di incarico. In tal caso l'incarico è formalizzato contestualmente all'approvazione dell'atto progettuale ad esso relativo richiamando e dimostrando la sussistenza effettiva delle condizioni di cui sopra. La deliberazione di affidamento dell'incarico ovvero l'atto di approvazione del progetto nei casi specifici individuati al precedente comma, individua:

- a) i soggetti che partecipano all'attività di progettazione ovvero di redazione dell'atto di pianificazione urbanistica;
- b) i termini di presentazione degli elaborati progettuali;
- c) l'importo totale da corrispondere;

2. E' possibile affidare incarichi esterni solo in assenza di professionalità all'interno dell'Ente, certificata dal Responsabile del Procedimento, ovvero negli altri casi previsti dalla Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii..

3. Per le finalità di cui al presente Regolamento la somma di cui al comma 1 del precedente art. 1 è iscritta direttamente sullo stanziamento previsto per la realizzazione del singolo lavoro nello stato di previsione della spesa, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

4. La liquidazione dei compensi relativi ad opere non finanziate e/o progettazioni non sviluppate in tutti i tre livelli previsti dall'art. 16 comma 1 della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 3 comma 1 lettera c), sarà effettuata prelevando dal capitolo di bilancio del corrispondente anno relativo al "fondo incentivante la progettazione interna" da istituire ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii..

## ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. La somma del **2 per cento**, prevista dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 109/1994 così come modificato e sostituito dall'art. 13 comma 4 della Legge n. 144/1999 quale incentivo per la progettazione, è costituita sulla base dei criteri individuati dalla legge e con le seguenti modalità:

a) per la determinazione dell'entità si fa riferimento all'importo posto a base di gara, comprensivo anche degli oneri per la sicurezza, di un'opera o di un lavoro risultante dalla progettazione esecutiva e comunque all'importo dei soli lavori effettivamente appaltati, previa progettazione, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

b) l'accantonamento è effettuato esclusivamente per i progetti redatti dall'Ufficio Tecnico fermo restando quanto previsto ai commi successivi del presente articolo e fatta salva la competenza del Responsabile del Procedimento anche per i progetti redatti mediante ricorso a professionalità esterne. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 19 comma 5-bis della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., può essere fatto riferimento alla sola progettazione definitiva;

c) non si fa luogo all'accantonamento della parte di incentivo prevista ai sensi del presente Regolamento per la progettazione qualora il personale dell'ufficio tecnico incaricato non abbia provveduto, per fatti imputabili alla sua volontà, alla redazione degli elaborati inerenti anche ad una soltanto delle fasi progettuali previste dalle disposizioni vigenti (preliminare, definitivo, esecutivo). Rimane fermo l'obbligo di corrispondere all'incaricato della progettazione una percentuale pari al **5 per cento** ed al collaboratore amministrativo/tecnico una percentuale dell'**1 per cento**, da calcolarsi sull'importo stimato dei lavori comprensivo della sicurezza, nel caso di redazione di studio di fattibilità o di progetto preliminare resasi necessaria al fine di procedere alla predisposizione del programma delle opere pubbliche e poi accantonata per volontà dell'Amministrazione in sede di approvazione definitiva del programma da parte del Consiglio Comunale;

d) si fa luogo all'accantonamento anche qualora il personale interno non provveda ad eseguire alcune prestazioni per le quali sono richieste competenze specialistiche (es. indagini geologiche e geognostiche, idrogeologiche, sismiche, impiantistiche, artistiche ecc.). Nel caso in cui le prestazioni esterne richieste siano di tipo impiantistico, artistico, strutturale la percentuale di incentivo prevista al successivo art. 4 comma 1 del presente Regolamento da corrispondere per la voce "redazione del progetto" è ridotta al **23 per cento**. Qualora altresì la direzione dei lavori sia svolta da personale interno dell'Amministrazione su progetti o parti di progetti redatte da altri professionisti esterni la rispettiva aliquota è aumentata al **39 per cento**. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dal personale interno costituiscono economie.

2. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., per i lavori di importo fino a 200.000 Euro ovvero per quelli di importo oltre i 200.000 Euro e fino ad un milione di Euro, il certificato di regolare esecuzione, sostitutivo del certificato di collaudo, è redatto, per progettazioni da eseguirsi a cura dell'ufficio tecnico, dall'incaricato della direzione dei lavori. Per i lavori di importo eccedente il milione di Euro, ove l'Amministrazione non esercita la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, l'attività di collaudo è svolta da un soggetto facente parte del settore tecnico del Comune diverso da quello che abbia svolto l'attività autorizzativa, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori, purché dotato dei requisiti richiesti. In entrambi i casi si procede all'accantonamento di una quota parte del fondo incentivante nella misura di cui al successivo articolo 4.

#### ART. 4

#### MODALITA' DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEI COMPENSI

1. Il compenso di cui al precedente articolo è ripartito, per ogni singola opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento, l'gli incaricato/i della redazione del progetto, l'gli incaricato/i del

coordinamento della sicurezza, l'/gli incaricato/i della direzione dei lavori, l'/gli incaricato/i del collaudo o della redazione del certificato di regolare esecuzione ed i loro collaboratori come segue:

- Responsabile del Procedimento: 10%;
- Incaricato della redazione del progetto: 28%;
- Incaricato del coordinamento della sicurezza per la progettazione: 2%;
- Incaricato della direzione dei lavori: 34%;
- Incaricato del coordinamento della sicurezza per l'esecuzione: 3%;
- Incaricato del collaudo/certificato di regolare esecuzione: 3%;
- Collaboratori amministrativi/tecnici: 20%.

2. Qualora uno stesso soggetto svolga plurime attività le percentuali di ripartizione si sommano. Qualora vi siano più collaboratori la percentuale di cui al comma 1 è ripartita dal Responsabile del Procedimento tenuto conto della quantità e qualità del lavoro svolto da ciascun soggetto.

3. La ripartizione ed erogazione del compenso incentivante avviene, per ciò che riguarda la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, mentre per la parte relativa alla direzione dei lavori ed alle altre attività inerenti la fase realizzativa dell'opera, a completa redazione della contabilità finale dell'intervento e redazione del relativo certificato di regolare esecuzione o atto di collaudo.

4. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Responsabile del settore Lavori Pubblici entro trenta giorni dall'approvazione del progetto ovvero della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione o collaudo se previsto.

## ART. 5

### COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

1. Il fondo interno di incentivazione alla redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva, nella misura del **30 per cento** della rispettiva tariffa professionale, è costituito sulla base dei criteri indicati dalla legge e con le seguenti modalità:

a) per la determinazione dell'entità si fa riferimento alla tariffa professionale vigente al momento dell'affidamento dell'incarico. Nel caso in cui alcune prestazioni non siano quantificabili in termini di tariffa professionale e pertanto da determinarsi a vacazione, l'entità da accantonarsi dovrà essere concordata con l'Amministrazione e da quest'ultima confermata in sede di conferimento dell'incarico;

b) la costituzione è effettuata per gli atti redatti dal personale del settore Urbanistico, fermo restando quanto previsto ai commi successivi del presente articolo e fatta salva la competenza del Responsabile del Procedimento anche per gli atti redatti mediante ricorso a professionalità esterne;

c) la costituzione ha luogo anche qualora si richieda lo svolgimento di attività di collaudo da parte del personale interno dell'Ente delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito di piani attuativi e programmi integrati d'intervento.

2. E' possibile affidare incarichi esterni solo in assenza di professionalità all'interno dell'Ente, certificata dal Responsabile del Procedimento.

3. Gli incarichi di Responsabile del Procedimento nonché quelli delle altre professionalità che partecipano all'attività di pianificazione sono affidati con deliberazione di Giunta Comunale a mezzo della quale è altresì determinato l'importo da corrispondere.

4. Con atto specifico possono essere individuati gli altri soggetti, inclusi i collaboratori diversi dal Responsabile del settore Urbanistico che partecipano alla redazione degli elaborati nonché il collaudatore. A tal fine può essere nominato anche personale appartenente al settore Lavori Pubblici purché in possesso dei requisiti di legge.

5. Non si fa luogo ad alcun accantonamento qualora i soggetti di cui ai precedenti commi non abbiano provveduto, per fatti imputabili alla loro volontà, all'elaborazione di tutta la documentazione tecnica che consenta l'adozione dell'atto di pianificazione.

6. Qualora l'atto di pianificazione richieda prestazioni di carattere specialistico (diverse da quelle che concernono indagini per la valutazione ambientale, geologica, geognostica, idrogeologica, impiantistica ed artistica) per le quali non si rileva all'interno dell'Ente l'apporto di strutture o figure con peculiari professionalità, la percentuale di incentivo prevista al successivo art. 6 comma 1 del presente Regolamento da corrispondere per la voce "redazione dell'atto di pianificazione" è ridotta al **30 per cento**. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai propri dipendenti costituiscono economie.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ad un fondo la cui dotazione è stabilita annualmente dall'Amministrazione in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione. L'accantonamento delle somme da destinare al fondo è disposto contestualmente all'affidamento dell'incarico.

## ART. 6

### MODALITA' DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEI COMPENSI

1. Il compenso di cui al precedente articolo è ripartito, per ogni singolo atto di pianificazione o di governo del territorio, come segue:

- Responsabile del Procedimento: **15%;**
- Incaricato della redazione dell'atto di pianificazione: **40%;**
- Collaboratori amministrativi/tecnici: **45%.**

2. Qualora uno stesso soggetto svolga plurime attività le percentuali di ripartizione si sommano. Qualora vi siano più collaboratori la percentuale di cui al comma 1 è ripartita dal Responsabile del Procedimento tenuto conto della quantità e qualità del lavoro svolto da ciascun soggetto.

3. All'incaricato della redazione del collaudo è riconosciuto un compenso nella misura del **30 per cento** della rispettiva tariffa professionale in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

3. Il compenso di cui al precedente articolo è erogato ad avvenuta approvazione dell'atto relativo all'attività svolta.

4. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Responsabile del settore Urbanistico entro trenta giorni dall'approvazione dell'atto per il quale il compenso è dovuto.

## ART. 7

### DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto di sua approvazione ai sensi dell'art. 57 comma 4 dello Statuto Comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. 374 del 12.10.2001.

3. Il presente Regolamento, una volta entrato in vigore, sarà nuovamente pubblicato per maggiore divulgazione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente per essere tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Comune di Gibbiena

Pubblicato dal di .....1.9.LUG.2005.....  
al di .....18 AGO. 2005..... all'Albo

Protorio Comunale.

Gibbiena. il 19 AGO. 2005

REPERTORIO N. 5092

Il Sindaco  
Luigi...  


**ACCERTATO** che in fase di istruttoria sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, pareri allegati alla presente;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1) di approvare il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione previsti dall'art. 18 commi 1, 1-bis e 2 della Legge n. 109/1994 e ss.mm.ii., bozza composta di n. 7 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 57 comma 4 dello Statuto Comunale, dalla data di esecutività del presente atto e che le norme regolamentari, una volta esecutive, verranno nuovamente pubblicate all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;

3) di dare atto altresì che a far data da quella di entrata in vigore del regolamento predetto, cessa di aver efficacia il Regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 374 del 12.10.2001.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA**

CON VOTI:

PRESENTI:	N. 15
ASTENUTI:	N. 1 (Bendoni)
VOTANTI:	N. 14
FAVOREVOLI:	N. 11
CONTRARI:	N. 3 (Checcacci, Vitellozzi e Corezzi)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO	



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)  
Servizio

LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PREVISTI  
DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E SS.MM.II.: APPROVAZIONE.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Bibbiena, 23.06.2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Bibbiena, 23.06.2005

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E SS.MM.II.: APPROVAZIONE.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
M. T. VIGIANI

*Mark Thomas Vigiani*



IL SEGRETARIO  
S. PETRUCCI

*S. Petrucci*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio il **08 LUG. 2005**  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **5045** Reg. di Pubblicazione



Bibbiena, li **08 LUG. 2005**

IL MESSO  
M. Letizia Fani

*M. Letizia Fani*

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **08 LUG. 2005**  
al **23 LUG. 2005** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li **25 LUG. 2005**

N. **5045**

Reg. Pubbl.

IL MESSO

*Letizia Fani*



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
M. DEL MONTE

*M. Del Monte*

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il  
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

Li **19 LUG. 2005**



**19 LUG. 2005**

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Silvia Petrucci*

*Silvia Petrucci*